

Propongo quindi che all'articolo 65 sia sostituito il seguente:

« I giudici e gli arbitri, prima di pronunziare alcuna sentenza, ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati, prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono loro sottoposti, dovranno farne la denuncia agli uffici di registro colla trasmissione di una copia da essi autenticata dell'atto non registrato sotto pena di rendersi personalmente responsabili delle tasse dovute sopra tali atti.

« Ferme le penalità stabilite dall'articolo 61 a carico dei segretari, cancellieri e pubblici funzionari che avranno ricevuti gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta ed altresì alle pene stabilite dall'articolo 55 della presente legge. »

Nella seconda parte di quest'articolo ho voluto antivenire l'inconveniente che taluno potrebbe temere, che, cioè, facilmente si lasciasse adito alle parti di violare la legge, presentando atti non insinuati, che pur avrebbero dovuto esserlo, esponendosi solo all'eventualità che il giudice abbia a denunciarli alla finanza. Questo pericolo non può esistere, perchè appunto sono richiamate le penalità stabilite dalla legge per segretari, cancellieri ed altri funzionari i quali ricevessero quegli atti non registrati.

PRESIDENTE. Il signor regio commissario accetta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto questo emendamento, mentre ero anch'io preparato a presentarne uno, se non negli stessi termini, però nello stesso senso.

TONELLO, relatore. La Commissione pure accetta.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parla contro?

MANCINI. Parlo sopra.

Associandomi al concetto di questo emendamento, mi parrebbe però conveniente che si modificasse, obbligando semplicemente i giudici a sospendere la loro pronunciazione, e le altre pubbliche autorità i provvedimenti di loro competenza, fino all'effettivo pagamento della tassa dovuta sull'atto o documento, anzichè contentarsi soltanto della loro denuncia, la quale potrebbe talvolta rimanere inefficace per insolvibilità de' contravventori, ovvero non riscuotersi che dopo lunghissime controversie e liti onerose al tesoro pubblico.

Secondo l'articolo 65, allorchè si scopra che si è mancato di pagare sopra qualche documento o scrittura prodotta in giudizio o presentata a pubbliche autorità la tassa del registro, pare che non vi sia riparo possibile, e che il giudice non possa mai più pronunziare la sentenza, nè gli altri pubblici funzionari provvedere; anzi la redazione di quest'articolo è tale che quasi potrebbe sorgere il sospetto che, laddove si fosse incorso nelle penalità altrove stabilite dalla legge, anche dopo che a tali penalità si fosse soddisfatto, sussister dovesse tuttavia l'assoluto ed indeclinabile divieto scritto nell'anzidetto articolo di pronunziarsi alcuna sentenza o provvedimento da' magistrati o da altre autorità competenti sopra le scritture che non si fossero registrate, per quanto io creda che tale non fosse il pensiero di chi compilava e proponeva l'articolo.

Ma forse l'emendamento dell'onorevole Restelli potrebbe peccare del vizio contrario. Infatti molte volte accadrebbe che attori poco o nulla solvibili, obbligati a registrare un atto o documento, si avventurassero a presentarlo, omessa la formalità della registrazione, quando al distoglimento di chi voglia commettere tale infrazione e ad efficace sanzione dell'obbligo del pagamento della tassa non si adoperi l'impedi-

mento a conseguire la operata sentenza, ma questa si pronunzi anche senza il previo pagamento della tassa, salva soltanto la denuncia della contravvenzione. Finchè il litigante spera nella vittoria della lite, ha interesse di procurarsi il danaro necessario al pagamento della tassa, superando anche le proprie strettezze pecuniarie; ma se può ottenere la decisione della lite senza il previo pagamento della tassa, moltissimi, e per avventura i meno solvibili, tenteranno questa via, e, decisa la causa, specialmente se soccombaro, la denuncia della contravvenzione sarà infruttuosa, e le finanze si troveranno aggravate da liti per crediti inesigibili.

Se l'onorevole Restelli e la Commissione aderissero a questa modificazione, cioè che i giudici e le pubbliche autorità, avvedendosi della presentazione di atti e documenti non registrati, sieno tenuti di sospendere le loro providenze fino a che facciasi constare dell'effettivo pagamento della tassa, a mio avviso, sarebbero conciliati tutti gl'interessi.

Mi riserbo di formulare quest'emendamento, quando ne venga dalla Commissione accettato il concetto.

RESTELLI. Il concetto dell'onorevole Mancini non mi pare accettabile, perchè nei molti casi che possono presentarsi di provvedimenti istantanei, di sequestri, ad esempio, in cui, se il provvedimento è ritardato, può l'esercizio del diritto essere irrimediabilmente pregiudicato, se si avesse a sospendere l'emanazione della sentenza o del provvedimento fino a che siasi provveduto alla registrazione dell'atto, che cosa ne potrebbe avvenire? Ne potrebbe avvenire che il provvedimento in luogo di essere istantaneo sia protratto forse di due, tre o più giorni. E questo infatti potrebbe seguire nel caso in cui non esistesse un ufficio d'insinuazione nella sede dell'autorità giudicante, o non fossero presenti le parti od i loro procuratori.

Insisto quindi nel mio emendamento, che tende a mantenere salvo un sacro principio nella amministrazione della giustizia.

Dico poi che non temo l'altro inconveniente segnalato dall'onorevole Mancini, che, cioè, le parti possano avventurarsi più facilmente a presentare un atto non registrato, perchè nel mio emendamento è mantenuta ferma la disposizione della legge che stabilisce delle pene ai segretari, cancellieri, e quelli che ricevessero tali atti. Nè è a credersi che questi funzionari vogliano gratuitamente esporsi al pericolo di essere sottoposti a multe; chè, se un pericolo esiste, desso muove piuttosto da una considerazione opposta, che, cioè, troppo facilmente respingeranno dei documenti, appunto per allontanare codesto pericolo che personalmente li colpisce.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. In appoggio della proposta dell'onorevole Restelli, dirò che non posso comprendere come l'onorevole Mancini voglia far compartecipe la giustizia della percezione delle imposte. Gli uomini stanno in società, perchè sia resa loro giustizia; ora il denegare questa giustizia è impossibile, salvo che si voglia sciogliere la società.

Mi pare che l'onorevole preopinante sia già andato ben oltre, quando ha chiamato il giudice a far la parte, direi così, del fisco dello Stato, facendosi denunziatore. Quando si è fatta questa concessione, mi pare che è tutto quello che si possa concedere. Il volere che sia negata giustizia (negazione che non può darsi in una ben costituita società) per un atto finanziario, io dico che è una cosa, secondo me, inammissibile.

Non è poi nemmeno ammissibile per ciò che teme l'onorevole Mancini, cioè che nascano liti onerose a carico dello